

Associazione IL POPOLO GRANCHIO ONLUS

Verbale di Assemblea Straordinaria

L'anno 2023, il giorno 18 Marzo 2023 alle ore 18:00 presso la sede sociale sita in Molfetta in Piazza Garibaldi 46, giusta convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo del 8 Marzo 2023, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione IL POPOLO GRANCHIO ONLUS, per discutere dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. Conferma della volontà di qualificare l'associazione IL POPOLO GRANCHIO come APS;
2. Modifiche statutarie e conseguente adozione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato in conformità alla nuova disciplina delle associazioni di promozione sociale (APS) dopo la riforma del Terzo settore ad opera del d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore);
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Pantaleo Murolo, Anna Pia Tattoli, Arcangelo Valla, Ignazio Mazzola, Marta Gagliardi, Luigi Amato, Giuseppe de Gioia, Antonio Ortiz, Floriana Mastandrea, Corrado La Forgia, Lino Renna, Annalaura del Vescovo, Silvia Sancilio, Anna Paola Marzocca, Luciano Valla, Giovanni La Forgia, Gaetano Armenio, Domenico Facchini, Giovanni Saverio Valentini.

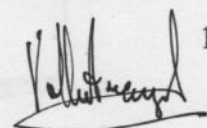
Deleghe:

La socia Sciancalepore Antonia, delega a rappresentarla la socia Gagliardi Marta.
La socia Guastadisegno Francesca, delega a rappresentarla il socio Giuseppe de Gioia.
Il socio Facchini Giovanni, delega a rappresentarlo il socio Domenico Facchini.
Il socio Mezzina Leonardo, delega a rappresentarlo il socio Giuseppe de Gioia.
Il socio Raguseo Giuseppe, delega a rappresentarlo il socio Lino Renna.
La socia Maria Pansini, delega a rappresentarla il socio Domenico Facchini.
Il socio Pieriovanni Gerolamo, delega a rappresentarlo il socio De Gioia Giuseppe.
La socia Anna Fiore, delega a rappresentarla il socio Ignazio Mazzola.
La socia Tosisco Silvia, delega a rappresentarla la socia Floriana Mastandrea.
Il socio Mastandrea Cosimo, delega a rappresentarlo il socio Silvia Sancilio.

Per un totale di n. soci 29 su 38

I presenti indicano quale Presidente dell'Assemblea il Sig. Pantaleo Murolo e viene nominato Segretario il sig. Arcangelo Valla

Il Presidente, constatata la regolare costituzione dell'Assemblea, illustra i motivi per cui è

 1





necessario, ai fini dell'ottenimento della qualifica di APS, ribadire la volontà dell'Associazione di qualificarsi come APS ai sensi della normativa vigente in materia, dando mandato al rappresentante legale di richiedere la relativa qualificazione.

L'Associazione, infatti, è stata originariamente costituita con meno di sette soci, e ciò ne impediva la qualificazione come APS. Oggi, invece, ha un numero di soci pari a

38. Confermando ovvero ribadendo la sua volontà di qualificarsi come APS mediante apposita delibera, l'Associazione può (alla luce di quanto affermato dal

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella Nota Direttoriale n. 4995 del 28/5/2019) sanare la carenza iniziale del numero minimo di soci e può ottenere la

qualifica di APS. Il Presidente chiede pertanto ai soci presenti di deliberare la volontà dell'Associazione di qualificarsi come APS ai sensi della normativa vigente in materia. I soci presenti, per alzata di mano, approvano all'unanimità. Il Presidente, quindi, introduce

il secondo argomento all'ordine del giorno illustrando imotivi per i quali è necessario adottare, in sostituzione del vigente statuto, un nuovo statuto sociale adeguato alla nuova normativa del Terzo Settore in materia di associazioni di promozione sociale. Si procede quindi alla lettura di tutti gli articoli del nuovo statuto, evidenziando i principali elementi di novità rispetto a quello vigente. Al termine, dopo un'ampia discussione, viene approvato il nuovo statuto in sostituzione di quello precedente all'unanimità dei presenti, per alzata di mano.

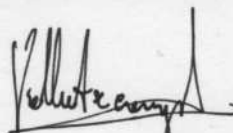
L'assemblea dà mandato al segretario e al tesoriere di provvedere alla successiva registrazione, presso l'Ufficio competente, del nuovo statuto che si allega al presente verbale, richiedendo i benefici fiscali di cui all'art. 82, commi 3 e 5, d.lgs. 117/2017, immediatamente applicabili alle APS iscritte nei registri in forza di quanto previsto dall'art. 104, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Al riguardo, infatti, ai fini della registrazione dello statuto, l'articolo 82, comma 3, d.lgs. 117/2017 (Codice del terzo settore), dispone: **"le modifiche statutarie poste in essere dagli enti del terzo settore sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative"**.

Mentre, con riguardo all'imposta di bollo, l'articolo 82, comma 5, del medesimo decreto, statuisce: **"Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anchese dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo"**.

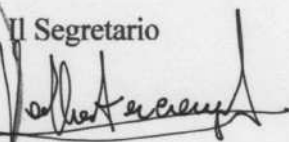
Pertanto, alla luce delle citate norme del Codice del terzo settore, la seguente delibera assembleare e le conseguenti modifiche statutarie contenute nello statuto allegato alla presente sono esenti da imposta di registro e da imposta di bollo (cfr. anche Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 158/E del 21/12/2017 e *La tassazione degli atti degli enti del terzo settore (ETS): le imposte indirette*-Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 72-2018/T del 15/6/2018).

L'Assemblea delega il Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'Associazione ad apportare al presente verbale e all'allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che si rendessero necessarie per la sua iscrizione nei pubblici registri.

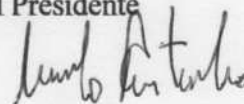


Null'altro essendovi da deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, il Presidente, alle ore 20:30 dichiara conclusi i lavori dell'odierna assemblea.

Il Segretario



Il Presidente



 Agenzia
Entrate 

Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Bari

Registrato Bari II

al n. 1736

serie 3

27 MAR. 2023

ESENTE

L'Incaricato (*)

Giandomenico RENNA

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Valentina SALICE

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "IL POPOLO GRANCHIO" A.P.S.

Art. 1. Costituzione-Denominazione-Sede-Durata

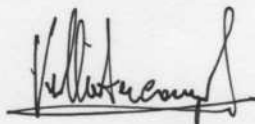
1. È costituita, l'associazione denominata: "Il Popolo Granchio APS" di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017. L'acronimo ETS è utilizzabile solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.
2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Molfetta e la sua durata è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

Art. 2. Finalità e attività

1. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:
 - d)- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse generale con finalità educativa;
 - e) - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - i)- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
 - k)- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Ed in particolare l'associazione si propone di:

- Promuovere e divulgare la conoscenza, la salvaguardia, la difesa e la tutela del mare e, in particolare, delle sue acque, dei suoi fondali ed abissi, della sua flora e della sua fauna;
- Studiare, insegnare, diffondere e supportare le arti ed i mestieri della navigazione e della pesca in mare, promuovendone la loro cultura e la cultura del mare in genere,
- Organizzare, anche per conto di terzi, gare, rappresentazioni e manifestazioni marinare, ivi comprese le "regate" e le "processioni in mare";
- Promuovere e attuare tutte quelle attività comunque idonee a ridare "vita" al mare;
- Promuovere tutte quelle attività comunque legate allo sviluppo turistico del mare, delle sue coste e dei territori che sono nel suo entroterra, anche distante;
- Dare assistenza tecnica e di supporto a tutti coloro che vivono di pesca e dalla pesca in mare;



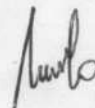
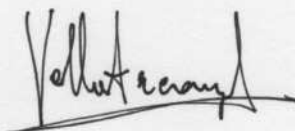
- Svolgere attività di circolo culturale per tutto ciò che attiene al mare, e, come tale, pure ricreativo.
- 2. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
- 3. Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.
L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Art. 3. Soci

1. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.
2. Possono essere ammessi come associati altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.
3. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.
I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto.
I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda e impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte del Consiglio Direttivo.
I soci onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.
4. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal consiglio Direttivo.
5. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è subordinata al versamento della quota di iscrizione nella misura deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo ed è annotata nel libro soci.
6. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art. 4. Diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.
2. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al presidente e da evadersi entro 15 giorni.
3. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.



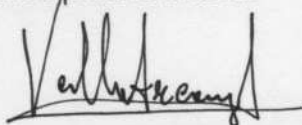
4. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.
5. I soci hanno l'obbligo di:
- Rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
 - Attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il perseguimento dello scopo,
 - Versare la quota di iscrizione e la quota annuale associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 5. Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde:
 - a) Per morte;
 - b) Per morosità nel pagamento della quota associativa;
 - c) Dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
 - d) Per esclusione.
2. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni, oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
3. La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, ricevuto parere del Collegio dei probiviri
4. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro sessanta (60) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al presidente dell'Associazione.
5. L'Assemblea delibera entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo, dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti posti a sua difesa dall'interessato.

Art. 6. Volontari

1. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.
4. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.



6. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
7. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
8. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 7. Sostenitori

1. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario.
2. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Art. 8. Lavoratori

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 9. Organi Sociali e Cariche Elettive

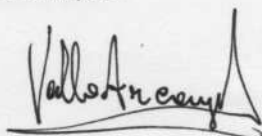
1. Sono organi dell'associazione:
 - a) L'Assemblea dei soci;
 - b) Il consiglio Direttivo;
 - c) L'organo di Controllo, laddove eletto;
 - d) Il revisore dei conti, laddove eletto.
 - e) Il Collegio dei Probiviri
2. Tutte le cariche sociali sono elettive.
3. Gli organi sociali e l'organo di controllo hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

Art. 10. L'Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto
3. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
5. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.
6. Sono ammessi al voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Art. 11. Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:



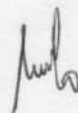
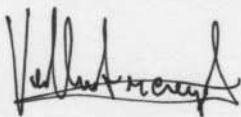
- Discute e approva il bilancio;
 - Definisce il programma generale annuale di attività,
 - Procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
 - Procede eventualmente alla elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
 - Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - Procede alla nomina e revoca dei componenti il Collegio dei Probiviri
 - Discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
 - Delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti,
 - Ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 5 c.1;
 - Delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo;
 - Discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
 - Delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:
- Delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
 - Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 12. Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:
 - Almeno una volta all'anno;
 - Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
 - Ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo;
 - Quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
2. Per convocare l'Assemblea, il consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.
3. L'Assemblea è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.
4. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.
5. All'assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 13. Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche



in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

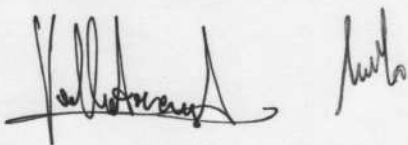
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria per le modifiche statutarie delibera validamente in presenza di almeno i tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
4. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
5. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
6. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
7. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
8. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art. 14. Consiglio Direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel R.U.N.T.S.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statuari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
4. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.
5. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
6. I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Art. 15. Competenze del Consiglio Direttivo

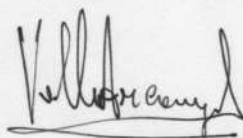
1. Il consiglio direttivo ha il compito di:
 - Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - Eleggere tra i propri componenti il Presidente e il Vice-Presidente;
 - Nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;



- Curare l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- Predisporre e proporre all'Assemblea il programma annuale di attività;
- Individuare e attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- Predisporre annualmente il bilancio di esercizio e presentarlo all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- Stabilire l'ammontare della quota di iscrizione a socio;
- Stabilire l'ammontare della quota sociale annuale, uguale per tutti;
- Conferire procure generali e speciali;
- Proporre all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- Assumere e licenziare eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- Ricevere, accettare o respingere le domande di adesione di nuovi soci;
- Ratificare e respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal presidente;
- Deliberare in merito alla perdita dello status di socio, dopo aver ricevuto il parere del Collegio dei probiviri;
- Istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- Nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
- Delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- Assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 16. Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
2. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno cinque giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.
In casi d'urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.
3. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
4. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti persone.
6. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.
7. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono insieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare

consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 17. Il Presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti. Esso dura in carica quanto il consiglio Direttivo e può essere rieletto.
2. Il presidente:
 - Ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
 - Dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
 - Può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze,
 - Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
 - Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - In caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 18. Il Tesoriere

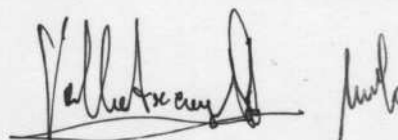
1. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
2. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente alle mansioni affidategli dagli organi statutari.
3. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 19. Il Segretario

1. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 20. L'Organo di controllo

1. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D.lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.
2. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno



2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'Organo di controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
5. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
7. L'Assemblea dei soci ha facoltà di eleggere l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 21. Revisore legale dei conti

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D.lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
2. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.
3. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 22. Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
2. Esso ha funzioni consultive e arbitrali.
3. I suoi componenti possono assistere alle adunanze dell'Assemblea e del consiglio direttivo con diritto di intervento su problematiche attinenti alle loro funzioni.

Art. 23. Norme di comportamento del Collegio dei Probiviri

1. I componenti del Collegio devono conformare il loro comportamento a criteri di assoluta riservatezza in relazione a fatti, atti, notizie e documentazione di cui vengano a conoscenza nell'esercizio del mandato loro conferito.
2. I componenti del Collegio devono astenersi:
 - Dall'esprimere verbalmente o in forma scritta giudizi e/o pareri relativamente a fatti e/o circostanze potenzialmente oggetto di azioni disciplinari;
 - Di partecipare alla formazione delle deliberazioni del Collegio qualora risultino personalmente parti in causa oppure lo siano affini e/o parenti fino al terzo grado.

Art. 24. Regole generali di funzionamento del Collegio dei Probiviri

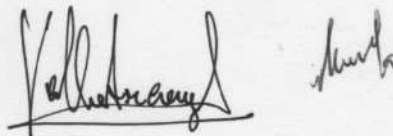


1. Il presidente del Collegio dei probiviri provvede alla sua convocazione nei casi e nei termini di cui agli articoli successivi.
2. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di tutti i tre componenti e delibera a maggioranza.
3. In caso di decadenza di uno dei componenti effettivi si provvederà alla sostituzione con il primo dei supplenti, senza che ciò comporti interruzione di eventuali procedimenti in corso.
4. In caso di accertata impossibilità di uno dei componenti effettivi a svolgere l'incarico che si protragga per oltre 15 giorni, intervenuta nelle more di un procedimento, si procederà alla temporanea sostituzione con il primo dei supplenti. La sostituzione non comporterà l'interruzione dei procedimenti e il supplente rimarrà in carica fino alla conclusione dei singoli procedimenti in corso.
5. Qualora il procedimento interessi o sia promosso su segnalazione di uno dei componenti del Collegio dei probiviri, lo stesso è temporaneamente sostituito dal primo dei supplenti.
6. Nei procedimenti dinanzi al Collegio dei probiviri le parti potranno farsi rappresentare e/o assistere da persone di fiducia.
7. Il Collegio può disporre qualsiasi atto istruttorio, accedere alla documentazione associativa, acquisire pareri, ascoltare testi. Nei giudizi di particolare complessità, può nominare consulenti anche esterni all'associazione, previa verifica della relativa disponibilità di spesa ove si tratti di prestazioni professionali a titolo oneroso.
8. Il Collegio detta, in relazione agli specifici casi, le regole e i termini delle ulteriori fasi del procedimento, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, anche disponendone l'audizione personale.
9. L'avvio dei procedimenti e le decisioni conclusive del Collegio dovranno essere notificati nei 10 (dieci) giorni successivi, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, alle parti o agli interessati.
10. Il presidente dell'Associazione, regolarmente informato dei procedimenti e delle decisioni del collegio, ove necessario, ne cura l'attuazione.
11. Entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione di ogni procedimento, il presidente del Collegio provvede al deposito della relativa documentazione presso l'Archivio dell'associazione.

Art. 25. Tipi di procedimento del Collegio dei probiviri

1. I procedimenti curati dal Collegio dei probiviri sono i seguenti:
 - procedimento disciplinare;
 - conciliazione di controversie interne;
 - interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti;
 - parere vincolante di legittimità sui regolamenti attuativi dello Statuto;
 - accertamento dei requisiti degli associati e delle cause di incompatibilità;
 - parere propositivo in merito allo scioglimento di un organo per motivi disciplinari o per gravi irregolarità amministrative;
 - parere consultivo in merito alla sussistenza di cause d'impossibilità o grave difficoltà di funzionamento di organi.
2. Gli organi associativi e i singoli associati possono inviare istanza di apertura dei procedimenti sopra indicati tramite invio, al protocollo dell'Associazione, di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite posta elettronica certificata,
3. La data di arrivo al protocollo dell'Associazione costituisce anche la data di inizio del procedimento.
4. Ogni procedimento si conclude entro 60 (sessanta) giorni dall'avvio

Art. 26. Procedimento disciplinare



1. Nei casi indicati dall'art. 5 dello Statuto, il Collegio dei Probiviri esercita l'azione disciplinare su istanza di organi associativi o di singoli associati.
2. L'istanza, oltre alla contestazione degli addebiti specifici, deve contenere l'esposizione dei fatti che ne sono causa e l'indicazione di eventuali mezzi di prova.
3. Il Collegio, esaurita la fase istruttoria, si pronuncia definitivamente entro 60 giorni dalla data di avvio del procedimento, con decisione motivata che preveda il proscioglimento dagli addebiti, ovvero, in caso di accertata fondatezza degli stessi, una delle seguenti sanzioni, in funzione della gravità delle inadempienze:
 - censura;
 - sospensione dello status di associato fino a un massimo di 10 giorni;
 - proposta di radiazione all'Assemblea generale.
4. Non dà luogo a provvedimento disciplinare, ma a un richiamo all'osservanza delle regole, l'accertamento di mancata o erronea applicazione di direttive o norme regolamentari diverse dal codice deontologico, ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - la violazione non ha causato danni all'associazione, a singoli membri, o a terzi, oppure il responsabile si è impegnato a porvi rimedio con piena soddisfazione degli interessati;
 - la violazione è avvenuta per la prima volta e in circostanze tali da comprovare la buona fede del responsabile,
 - questi non risulta destinatario di provvedimenti disciplinari né responsabile di altre violazioni delle norme associative nel precedente quinquennio.

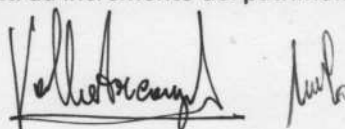
L'accertamento viene comunque annotato nel fascicolo dell'associato e potrà costituire elemento di valutazione in caso di nuovi procedimenti a suo carico nel quinquennio successivo.

Art. 27. Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) Il libro degli associati;
 - b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
 - d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
 - e) Il libro dei volontari contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c) e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo, i libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. I verbali di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 28. Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:
 - a) quote di iscrizione e quote associative degli aderenti;
 - b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - c) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;





- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
 - h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 2 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.
2. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 29. Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale è costituito da:
- a) Beni immobili e mobili;
 - b) Azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
 - c) Donazioni, lasciti o successioni;
 - d) Altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
2. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.
3. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.
4. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 30. Esercizio sociale e bilancio

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
2. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
3. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 (Duecentoventimila euro) il bilancio può essere redatto nella forma di rendiconto finanziario per cassa.

Art. 31. Pubblicità e trasparenza

1. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

2. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.
3. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Art. 32. Bilancio sociale e informativa sociale

1. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co.2, art. 14 D.lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti dell'organo di controllo e ai dirigenti.

Art. 33. Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

1. Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'art. 13, comma 3 dello statuto.
2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.
3. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
4. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Art. 34. Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

